CIRCOLARE A.F.

N.148 del 27 Ottobre 2015

> Ai gentili clienti Loro sedi

Tax credit digitalizzazione strutture ricettive: F24 solo on line pena lo scarto dell'agevolazione

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che l'Agenzia delle Entrate (provv. 14.10.2015 n. 130200) ha disciplinato le modalità di fruizione del credito d'imposta riconosciuto per la digitalizzazione delle strutture ricettive ex art. 9 del DL 83/2014 e DM 12.2.2015. Si tratta, come noto, dell'agevolazione che prevede il riconoscimento, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, di un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute dagli esercenti turistici per investimenti e attività di sviluppo digitale, fino ad un importo massimo di 12.500 euro, per la cui fruizione si sarebbe dovuto attendere, appunto, il suddetto provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Ebbene, a seguito dell'avvenuta pubblicazione del provvedimento in parola, i soggetti che operano nel settore turistico e che intendono usufruire del credito d'imposta in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, devono presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), utilizzando l'apposito codice tributo "6855" (istituito dalla ris. Agenzia delle Entrate 14.10.2015 n. 85). Viene, inoltre, disposto che per ciascun modello F24 ricevuto, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati ricevuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, effettua controlli automatizzati. Si precisa, infine, che il relativo modello F24 viene scartato: i) nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo; ii) nel caso in cui l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio. A tal proposito, si rammenta che in data 25.9.2015 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero l'elenco delle istanze ammesse al beneficio in parola.

Premessa

Come noto, al fine di "sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione" l'articolo 9 del D.L. n. 83/2014 riconosce un credito d'imposta, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extraricettivi o ancillari (c.d "bonus digitalizzazione").

Osserva

L'agevolazione è divenuta pienamente operativa, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta in data 23.03.2015, del **decreto 12 febbraio 2015**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23.03.2015 (ed in vigore dal 07.04.2015), nel contesto del quale **sono state individuate le disposizioni applicative per l'attribuzione dell'agevolazione in argomento**.

L'agevolazione in sintesi

Possono **beneficiare dell'agevolazione** i seguenti soggetti:

Soggetti benefi	iciari del credito in esame
Esercizio	Si intende la struttura, organizzata in forma imprenditoriale, riconducibile
ricettivo	alle seguenti tipologie:
singolo	→ struttura alberghiera: struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con
	servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi
	accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da
	non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti;
	→ strutture alberghiere: gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-
	alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e i marina resort di cui agli articoli
	31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nonché quelle
	individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Struttura	→ Affittacamere;
extra-	→ ostelli per la gioventù;
alberghiera	→ case e appartamenti per vacanze;
	→ residence;
	→ case per ferie;
	→ bed and breakfast;
	→ rifugi montani;

	le strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali.
Esercizio	Si intende l'aggregazione, nella forma del consorzio, delle reti d'impresa,
ricettivo	delle ATI e organismi o enti similari, di un esercizio ricettivo singolo, con
aggregato	soggetti che forniscano servizi accessori alla ricettività, quali
con servizi	ristorazione, trasporto, prenotazione, promozione, commercializzazione,
extra-ricettivi	accoglienza turistica e attività analoghe.
o ancillari	Rimane fermo che, in tal caso, il destinatario dell'agevolazione fiscale è
	l'esercizio ricettivo singolo componente l'aggregazione.
Agenzie di	Si intendono quelle che applicano lo studio di settore approvato con decreto del
viaggio e tour	Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2012 e che risultino
operator	appartenenti al:
	→ cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o
	→ cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming, di cui all'allegato 15
	annesso al predetto decreto.

Osserva

Secondo quanto precisato dal ministero dello sviluppo economico - nel contesto delle FAQ TAX CREDIT DIGITALIZZAZIONE DEL 19 GIUGNO 2015 - possono beneficiare del credito d'imposta i campeggi, mentre ne sono esclusi gli agriturismi, in quanto l'esercizio dell'attività di ricezione si svolge nel contesto di una struttura che, in via prevalente, è dedicata allo svolgimento di attività non attinenti alla ricezione turistica.

L'agevolazione è riconosciuta esclusivamente con riferimento alle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti servizi.

Interventi che danno diritto al "bonus digitalizzazione"	Precisazioni ministeriali
Impianti wi-fi	Per beneficiare del credito d'imposta è necessario che l'esercizio ricettivo metta a disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download. Con riferimento a tali spese sono agevolabili i costi sostenuti per: → l'acquisto e installazione di modem/router;

	→ la dotazione hardware;
	→ per la ricezione del servizio mobile (antenne terrestri,
	parabole, ripetitori di segnale).
Siti web ottimizzati per il	Con riferimento a tali spese sono agevolabili i costi sostenuti per
sistema mobile	acquisto di software e applicazioni.
Programmi e sistemi	Con riferimento a tali spese sono agevolabili i costi di:
informatici per la	→ acquisto software;
vendita diretta di servizi	→ acquisto hardware (server, hard disk).
e pernottamenti, purché	
in grado di garantire gli	
standard di interoperabilità	
necessari all'integrazione	
con siti e portali di	
promozione pubblici e	
privati e di favorire	
l'integrazione fra servizi	
ricettivi ed extra-ricettivi	
Spazi e pubblicità per la	Tali spese sono agevolabili soltanto se risultano da contratto di
promozione e	fornitura spazi web e pubblicità on-line.
commercializzazione di	
servizi e pernottamenti	
turistici sui siti e	
piattaforme informatiche	
specializzate, anche gestite	
da tour operator e agenzie	
di viaggio	
Servizi di consulenza per	Tali spese sono agevolabili soltanto se risultano da contratto di
la comunicazione e il	fornitura di prestazioni e di servizi
marketing digitale	
Strumenti per la	Tali spese sono agevolabili soltanto se risultano da contratto di
promozione digitale di	fornitura di prestazioni e di servizi e sono agevolabili <u>anche i</u>
proposte e offerte	costi per l'acquisto di software
innovative in tema di	
inclusione e di ospitalità per	
	i

	relativi e del titola		Tali spese sono agevolabili soltanto se risultano da contratto di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).
del	perso	nale	
dipendente	e per	le	
suddette att	ività		

L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione che può essere rilasciata soltanto da una particolare categoria di soggetti.

Soggetti che possono attestare l'effettiva	
Collegio sindacale se nominato	
Dottore commercialista	
Revisore legale	
Perito commerciale	
Consulente del lavoro	
Responsabile CAF	

Ammontare del credito

Il credito d'imposta per la digitalizzazione – che è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale (in relazione a medesime voci di spesa) - è riconosciuto nella misura del 30% dei costi agevolabili, fino all'importo massimo complessivo di 12.500,00 euro nei suddetti periodi di imposta (2014, 2015 e 2016).

Osserva

In buona sostanza, l'importo totale delle spese eleggibili è limitato alla somma di 41.666 euro per ciascun soggetto ammesso al beneficio: di conseguenza, ciascuna impresa interessata potrà usufruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari a 12.500 euro.

Il credito d'imposta deve:

- → essere **ripartito in tre quote annuali di pari importo**; ne consegue che:
 - con riferimento alle spese sostenute nel 2015, il credito d'imposta sarà utilizzabile nel 2015 (1/3), nel 2016 (1/3) e nel 2017 (1/3);
 - → con riferimento alle spese sostenute nel 2016, il credito d'imposta sarà utilizzabile nel 2016 (1/3), nel 2017 (1/3) e nel 2018 (1/3);

→ utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (pena lo scarto dell'operazione di versamento).

Per espressa previsione normativa, la **prima quota del credito d'imposta relativo alle spese effettuate nel periodo d'imposta in corso all'1.6.2014** (2014, per i soggetti "solari") è utilizzabile **non prima dell'1.1.2015.**

Osserva

Tuttavia, per poter utilizzare il credito d'imposta di cui trattasi **era necessario attendere un** apposito provvedimento dell'Agenzia delle entrate con il quale:

- si sarebbero dovute definire le modalità ed i termini di utilizzazione del credito;
- si sarebbe dovuto istituire l'apposito codice tributo

Ebbene, in data 14 ottobre 2015, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato:

- → il provvedimento n. 130200, il quale disciplina le modalità di fruizione del credito d'imposta in argomento, anche al fine di garantire il rispetto dell'importo complessivamente concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- → la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 85, la quale ha istituito l'apposito codice tributo "6855", denominato "Tax credit digitalizzazione esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator art. 9 del D.L. n. 83/2014".

Codice Tributo	Descrizione
6855	"Tax credit digitalizzazione esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggi e dei tour operator – art. 9 del D.L. n. 83/2014".

Osserva

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il **suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario"** in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati"). **Il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".**

In particolare, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate evidenzia che **il modello F24 deve**, però, **essere presentato <u>esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione</u> dall'Agenzia delle Entrate** (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento; ciò in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5, comma 6 del DM 12 febbraio 2015.

Per facilitare i controlli sulle compensazioni, il provvedimento in commento dispone che **il Ministero** è tenuto a trasmettere con modalità telematiche all'Agenzia delle Entrate:

- → i dati identificativi di ciascun beneficiario;
- → l'importo del credito concesso;
- → nonché le eventuali variazioni e revoche.

Osserva

In caso di variazioni dei dati delle imprese ammesse al beneficio e dell'importo del credito concesso, il modello F24 deve essere presentato telematicamente all'Agenzia delle Entrate a partire dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione delle variazioni trasmesse dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo all'Agenzia stessa. Per ciascun modello F24 ricevuto, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei suddetti dati comunicati dal Ministero, effettua controlli automatizzati.

Il relativo modello F24 è scartato nel caso in cui:

- → l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare del credito residuo, ovvero;
- → nel caso in cui l'impresa non rientri nell'elenco dei soggetti ammessi al beneficio.

Osserva

A tal proposito, si rammenta che in data 25.9.2015 è stato pubblicato sul **sito internet del Ministero** <u>l'elenco delle istanze ammesse nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, il quale è Reperibile al seguente indirizzo di posta</u>

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

HiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza asset.html 307212595.html

Lo scarto viene comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di

7

ro interesse.		
li saluti		
	DOTTORESSA ANNA	A FAVERO